

## Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Scritto da Angelo Turco  
Mercoledì 11 Marzo 2015 00:00

---



Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della L.890/82 stabilisce che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, va rilevato che tale norma va coordinata con la disposizione di cui all'art. 145 c.p.c. secondo il quale "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede" (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 29.12.2014)

---



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**IN NOME DEL POPOLIO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI NOLA**

**AVVOCATO ANGELO TURCO**

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di RG. 2924/014

**TRA**

## **Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)**

Scritto da Angelo Turco  
Mercoledì 11 Marzo 2015 00:00

---

**NNN ROBERTO**, rappresentato e difeso dall'avv. RRR AAA presso il cui studio in <...> via <...> ha eletto domicilio per procura a margine del'atto di citazione,

**E**

**POSTE ITALIANE s.p.a.**, difesa dall'avv. Ccc GGG con domicilio eletto in <...>ufficio postale di via <...> per procura alle liti Notaio <...> depositata in atti

**OGGETTO:** restituzione somme e risarcimento danni

**CONCLUSIONI:** per l'attore, accoglimento della domanda vinte le spese di lite; - per la convenuta società rigetto della domanda siccome infondata vinte le spese di lite.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in lite avanti questo Giudice la società Poste Italiane s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione di euro 5,60 indebitamente percepita oltre il risarcimento dei danni subiti pari ad euro 300,00 od a quella diversa somma ritenuta equa dal Giudice adito. Assumeva l'attore che in data 29.09.08 notificava atto giudiziario a Enel Distribuzione s.p.a. con raccomandata a/r tramite ufficiale giudiziario e che in data 21.11.08 Poste Italiane s.p.a. emetteva C.A.N. con altra raccomandata addebitandone il costo di euro 2,80 all'istante. Assumeva ancora che in data 29.09.08 notificava atto giudiziario a Enel Distribuzione s.p.a. con raccomandata a/r tramite ufficiale giudiziario e che in data 21.11.08 Poste Italiane s.p.a. emetteva C.A.N. con altra raccomandata addebitando il costo di euro 2,80 all'istante. Deduceva l'attore che la legge 31/2008 modificava l'art.7 della legge 892/82 in materia di notifica a mezzo posta di atti giudiziari rilevando che la necessità dell'avviso con raccomandata di avvenuta notifica di atto giudiziario al destinatario laddove non rinvenuto od avvenuta a mani di persona diversa dallo stesso od al portiere dell'immobile, era obbligatoria e prevista esclusivamente per soggetti persone fisiche e non nei confronti di persone giuridiche laddove il legale rappresentante viene di fatto sostituito da persona addetta alla ricezione escludendosi in tali circostanze la necessità dell'ulteriore avviso di avvenuta notifica e quindi non essendo dovute le ulteriori spese indebitamente percepite con loro restituzione. Chiedeva inoltre riconoscersi il danno causato di cui chiedeva il risarcimento in via equitativa pari ad euro 300,00 o diversa somma ritenuta equa dal Giudice. Si costituiva la convenuta società Poste Italiane s.p.a. che contestava la domanda siccome infondata con legittimità del proprio operato e per avvenuta prescrizione della pretesa chiedendone il rigetto e vertendo la causa su norme di diritto e quindi di pronta soluzione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni rassegnate le quali perveniva in decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attore ha documentato la legittimazione attiva e passiva attraverso il deposito degli atti notificati a mezzo del servizio postale e le successive raccomandate di avvenuta notifica effettuate dalla convenuta. Preliminarmente si rileva l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione della pretesa ai sensi dell'art. 2951 c.c. applicandosi tale istituto a tutto ciò che concerne il contratto di trasporto nella sua esecuzione restando in materia di risarcimento o restituzione somme indebitamente corrisposte e percepite la prescrizione decennale trattandosi

## **Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)**

Scritto da Angelo Turco

Mercoledì 11 Marzo 2015 00:00

---

di pagamenti con rigetto della sollevata eccezione. Nel merito si osserva che le norme di notifica del successivo avviso di avvenuta notifica di un atto giudiziario si espletano esclusivamente quando il soggetto destinatario dell'atto stesso, non rinvenuto personalmente dall'ufficiale giudiziario o postale nel primo accesso, sia una persona fisica restando esclusa tale procedura nei confronti di persone giuridiche anche quando la notifica avvenga direttamente a mezzo del servizio postale e ciò al sensi dell'art. 145 cp.c. non trovando ingresso in tali casi la previsione di cui all'art. 7 legge 89/82. La ratio della norma è di tutta evidenza nella sua logicità atteso che l'avviso di avvenuta notifica a persona diversa dal titolare destinatario si ripeterebbe ogni volta atteso che le società persone giuridiche predispongono soggetti destinati a tali adempimenti in loro sostituzione per necessità organizzative purchè addetti alla ricezione restando la domanda fondata e come tale accolta con obbligo della percipiente Poste Italiane sp.a. alla restituzione della somma di euro 2,80 per un servizio non dovuto. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non documentato nel suo sussistere né provato

**P.Q.M.**

IL GIUDICE DI PACE così provvede: -accoglie la domanda di restituzione della somma di euro 2,80 con rigetto in ordine al chiesto risarcimento del danno; - condanna Poste Italiane s.p.a. alla restituzione della somma di euro 2,80 in favore dell'attore nonché al pagamento delle spese di lite che liquida, con attribuzione, in complessivi euro 100,00 di cui euro 37,00 per spese documentate oltre iva e cpa come per legge.

NOLA 29.12.014

**Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)**

Scritto da Angelo Turco  
Mercoledì 11 Marzo 2015 00:00

---

IL GIUDICE DI PACE

**Avv. Angelo Turco**